

Data: Trento, 08 giugno 2025

Documento n°: 2.5

Oggetto: Decisione n.4 dei Commissari Sportivi

Ora: 14.02

Da Commissari Sportivi

A Concorrente/Conduuttore n. 36 Alessandro Zanoni
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei Commissari Tecnici, convocato e ascoltato il Concorrente n. 36, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° 36**Conc/Cond:** Alessandro Zanoni**Fatto:** Mancata consegna, entro i termini stabiliti, dell'autodichiarazione pneumatici utilizzati.**Violazione:** Art. 2.10 – RDS tecnico Velocità in Salita**Applicazione** RSN 2025**Articoli:** Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi)
Art 216 BIS B) (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione)
Art. 227.9 (Ammonizione e diffida)
Art. 228 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi)**Decisione:** Ammonizione con diffida**Motivazione:** il Collegio, valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie, ha ritenuto il concorrente-conduttore della vettura n. 36 Alessandro Zanoni responsabile dell'infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l'ammonizione con diffida.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo RUDATIS

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: 08/06/25. Ora: Firma:

Esposto alle ore: